

C.C.

N° 10

24-02-1999

COMUNE DI PADRIA

Provincia di Sassari

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ATTUAZIONE DEI SERVIZI SOCIALI

ART.1

Principi e finalità

I servizi di assistenza sociale sono rivolti a tutti i cittadini ed hanno lo scopo di prevenire individuare ed eliminare l'insorgere di stati di bisogno che ostacolano il libero sviluppo della personalità e la partecipazione alla vita sociale, politica ed economica.

Tale scopo va perseguito mediante una rete di servizi volti a favorire il mantenimento e reinserimento del cittadino nel proprio ambiente familiare, sociale, scolastico, lavorativo e superando, finchè è possibile, forme emarginanti di istituzionalizzazione.

I servizi socio-assistenziali vanno integrati con quelli sanitari, culturali, educativi e scolastici e con tutti quelli esistenti nel territorio al fine di dare delle risposte globali ai bisogni. Devono inoltre essere rivolti al superamento delle categorie assistenziali prevedendo interventi uguali a parità di

bisogni e differenziati secondo la specificità delle esigenze nel pieno rispetto della personalità dell'individuo.

Nella programmazione e gestione dei servizi si dovrà favorire la partecipazione dei singoli cittadini e delle forze sociali presenti nel territorio.

ART.2

Destinatari

I servizi comunali e gli interventi assistenziali devono essere aperti a tutti i cittadini residenti nel Comune di Padria a prescindere da qualsiasi distinzione di carattere giuridico, economico, sociale, politico e religioso.

Possano estendersi paraltro agli stranieri, agli apolidi residenti, alle persone occasionalmente presenti o temporaneamente dimoranti nel territorio comunale che si trovino in particolare stato di disagio, nel rispetto delle norme regionali, statali ed internazionali vigenti.

ART.3

Programmazione, Informazione, Partecipazione

Per l'attuazione dei servizi socio-assistenziali il Comune predispone attività di studio e ricerca per l'individuazione delle cause e dei problemi e per la loro risoluzione, attiva progetti ed iniziative sperimentali di integrazione nel territorio anche in termini di autogestione.

2

I servizi devono ispirarsi ai principi della partecipazione e

Prestazioni economiche

Gli interventi di natura economica, di cui all'art.34 della L.R. n.4/88 comprendono:

SUSSIDI CONTINUATIVI, per integrare in modo stabile un reddito insufficiente e garantire il minimo vitale, consistono nella erogazione di un contributo mensile pari alla differenza tra la quota base del minimo vitale e le risorse di cui dispone il richiedente.

SUSSIDI STRAORDINARI, consistono nella concessione di un contributo erogato in una unica soluzione, finalizzato al superamento di una situazione di emergenza.

y ASSEGNO ECONOMICO PER USO CIVICO, è finalizzato al primo inserimento o reinserimento di soggetti deboli della comunità che, per età, salute, altri fattori contingenti risultano esclusi o marginali alle normali attività quotidiane.

Il sostegno è rivolto, in particolare, ai disabili psichici e/o fisici, agli alcolisti, alle persone con reddito inferiore al minimo vitale, che possono, comunque, garantire l'espletamento di attività di utilità sociale.

L'intervento prevede e definisce delle prescrizioni che il fruitore deve svolgere e che possono concretizzarsi nella messa a disposizione del proprio impegno in uno dei seguenti settori

organizzati dall'Amministrazione Comunale:

-servizio custodia, vigilanza e manutenzione di strutture pubbliche (palestra, campo sportivo, biblioteca, museo et simila, ecc.;

-servizio salvaguardia e manutenzione del verde pubblico;

-servizio d'aiuto a disabili e anziani;

L'inserimento lavorativo sarà effettuato solo a seguito di attenta valutazione delle condizioni soggettive e oggettive di ciascun richiedente.

L'arco temporale dell'impegno non potrà superare le quattro ore giornaliere e le venti ore settimanali ed il contributo che sarà erogato si andrà a configurare come " Bonus premiale" e sarà quantificato forfetariamente in un importo non superiore alla ~~40.000~~ lire per ogni utilizzo giornaliero e non potrà, comunque, essere superiore all'importo minimo vitale previsto annualmente con D.A.I.S.

Quando lo stato di bisogno è dovuto a ritardi nella corresponsione di assegni previdenziali o assistenziali, il Comune ha la facoltà di anticipare una corrispondente somma in denaro che il soggetto assistito dovrà restituire nel momento in cui avrà la disponibilità materiale delle somme spettanti.

In caso di mancata restituzione si provvederà al recupero ai sensi del R.D. 14.4.1910 n.613.

Le prestazioni economiche potranno essere erogate anche a Enti o Associazioni che operino nel sociale previa presentazione di dettagliato programma degli interventi e successiva documentazione e rendicontazione delle spese.

1) L'assistenza economica dovrà essere erogata secondo una delle

tipologie assistenziali sopra evidenziate.

3) Accertata la sussistenza dello stato di bisogno, il Comune deve procedere alla erogazione degli interventi nel più breve tempo possibile.

4) I sussidi verranno erogati, secondo la disponibilità del Comune in relazione alle entità previste dagli articoli seguenti.

Entita delle prestazioni

L'intervento economico è erogato secondo il criterio del minimo vitale, in attuazione degli artt. 4 e 34 della L.R. n.4/88 e art.1 del D.P.G.R. n.145/90.

Per minimo vitale si intende il livello minimo di reddito ritenuto indispensabile per i bisogni primari relativi all'alimentazione, all'igiene, al vestiario ed alla vita di relazione.

L'importo massimo della prestazione è commisurato all'entità del reddito ed al disagio derivante all'assistito da gravi patologie di carattere fisico e/o psichico.

Concorre alla formazione delle risorse economiche del richiedente:

- 1) il reddito del nucleo familiare di appartenenza;
- 2) le prestazioni previdenziali nonché quelle assistenziali di carattere continuativo, escluse le indennità di accompagnamento a favore degli invalidi civili ed i sussidi concessi dal Comune per particolari categorie di infermi;
- 3) i redditi patrimoniali, esclusi quelli della casa di

5

abitazione;

- 4) i redditi agrari del bestiame secondo la tabella allegata;
- 5) gli aiuti economici forniti dai parenti e affini obbligati agli alimenti (30% delle risorse eccedenti il minimo vitale).

Il quadro delle risorse economiche per nucleo familiare è dato dalla seguente tabella.

Scap.ti	scala di	reddito annuo
il nucleo	equivalenza	minimo vitale

		0.032.785
2	100	8.618.552
3	139	11.204.116
4	160	13.789.683
5	185	15.944.319
6	205	17.688.032
7	222	18.960.814

La valutazione del minimo vitale in seguito all'eventuale aumento del costo della vita, sulla base degli indici ISTAT, è disposta all'inizio di ogni anno con Decreto dell'Assessorato Regionale all'Igiene e Sanità.

TABELLA DEI REDDITI AGRARI

Alla formazione del reddito familiare concorre inoltre il reddito netto convenzionale derivante dall'allevamento armentizio secondo

i seguenti parametri:

-ovini e caprini	l. 87.500 a capo
-bovini adulti	l. 983.000 a capo
-vitelli	l. 245.750 a capo
-equini	l. 300.000 a capo
-suini	l. 380.000 a capo

(Il reddito delle aziende agricole condotte in forma societaria)

interessati.

ART.6

Onerosità e gratuità dei servizi

Ai sensi dell'art.8 della L.R. n.4/88 e relativo regolamento di attuazione, gli interventi socio-assistenziali attivati da questo Comune si articolano in:

a)servizi con accesso gratuito all'intera popolazione quali: il Servizio Sociale Professionale, segretariato sociale, nonché i servizi erogati dal Centro di Aggregazione Sociale;

b)servizi a domanda individuale per i quali è prevista la contribuzione dell'utenza in relazione alle risorse economiche di cui al precedente art.5 del presente regolamento.

La contribuzione è prevista per i seguenti servizi:

7

-Assistenza Domiciliare;

-Soggiorni climatici per anziani ;

-colonie e/o campeggi estivi per minori;

Le forme di contribuzione sono diversificate per i vari servizi e vengono stabilite dall'Amministrazione Comunale sulla base dei valori indicati dal D.P.G.R. 145/90.

Per quanto riguarda le modalità di partecipazione al costo dei servizi, si seguirà il seguente criterio:

-Assistenza Domiciliare, contributo di partecipazione mensile a prestazioni avvenute;

-Soggiorni climatici e Colonie, contributo di partecipazione anticipato.

Gli utenti partecipano al costo dei servizi secondo una quota di contribuzione rapportata alle risorse economiche nel nucleo

familiare.

La contribuzione obbligatoria è esclusa per i soggetti titolare di un reddito inferiore al minimo vitale.

Per i soggetti in possesso di redditi superiori al minimo vitale, sarà determinata la quota di contribuzione al momento dell'erogazione del servizio, sulla base della tabella pubblicata annualmente con Decreto Assessoriale.

ART.7

Criteri per la determinazione della partecipazione al costo dei servizi

Gli utenti partecipano al costo dei servizi in proporzione alla

B

spesa sostenuta ed alle risorse del nucleo familiare di appartenenza.

In applicazione della nota assessoriale n.12397 del 22.11.93, l'A.C. ha determinato l'entità delle contribuzioni per quei soggetti le cui risorse finanziarie superino la vo fascia di reddito prevista dal citato D.P.S.R. 145/90.

Mantenendo lo stesso criterio adottato dalla RAS, che prevede l'aumento del 20% tra le varie fasce, sono stati creati nuovi scaglioni di reddito, per cui la contribuzione richiesta è la seguente:

A) SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

fascia III =10 %

fascia IV =20 %

fascia V =30 %

fascia Vb=50 %

fascia Vc=60 %

B) SOGGIORNI CLIMATICI PER ANZIANI E MINORI

fascia III =20 %

9

fascia IV =30 %

fascia V =40 %

fascia Va=50 %

fascia Vb=60 %

fascia Vc=70 %

Le percentuali di contribuzione sopra elencate si riferiscono a quei servizi il cui costo superi le L.400.000 .

La differenziazione tra i vari servizi viene introdotta per la diversa natura degli stessi, per il carattere di minore priorità che i soggiorni climatici e le colonie rivestono rispetto al servizio domiciliare, indispensabile, quest'ultimo, per il soddisfacimento delle esigenze primarie personali dei soggetti non autosufficienti.

ART.8

Soggetti istituzionali

A) COMMISSIONE ASSISTENZA E BENEFICENZA, organo consultivo del Comune, deve esprimere preventivamente parere obbligatorio, ma non vincolante, su questioni relative a:

- erogazione contributi economici;
- approvazione del programma annuale degli interventi socio-assistenziali;
- approvazione rendiconto delle spese sostenute;
- approvazione, modificazione e integrazione del regolamento interno;

10

La commissione è composta dal Sindaco o Assessore delegato, n.2 Consiglieri di Maggioranza, n.1 Consigliere di Minoranza, n.1 Membro esterno e dall'Operatore Sociale del Comune.

B) LA GIUNTA MUNICIPALE, quale organo esecutivo, gestisce tutte l'attività e gli interventi in materia, in armonia con quanto al riguardo, prevedono le leggi regionali e statali vigenti e sulla base dei principi, criteri e metodi di cui al presente regolamento interno.

C) IL CONSIGLIO COMUNALE, approva il programma annuale degli interventi socio-assistenziali, i regolamenti, i piani finanziari.

ART.9

Le presenti norme sono applicabili ai residenti nel Comune di Padria, nonché ai cittadini che pur non essendo residenti, vi sono domiciliati;

Gli interessati devono produrre domanda in carta semplice indirizzata al Sindaco.

Per le prestazioni da erogarsi sotto forma di servizio, l'Amministrazione Comunale, in assenza di personale idoneo tra i propri dipendenti, stipula apposite convenzioni con personale esterno, ai sensi della L.R. n.4/88 e del relativo regolamento di attuazione.

ART.10

11

Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.

Il presente regolamento annulla e sostituisce qualsiasi norma preesistente in materia di assistenza sociale.

MODIFICHE APPORTATE

“ Gli interventi di natura economica, di cui all'art. 34 della L.R. N. 4/88 comprendono:

- Sussidi continuativi, per integrare in modo stabile un reddito insufficiente e garantire il minimo vitale, consistono nella erogazione di un contributo mensile pari alla differenza tra la quota base del minimo vitale e le risorse di cui dispone il richiedente.

- Sussidi straordinari, consistono nella concessione di un contributo erogato in una unica soluzione, finalizzato al superamento di una situazione di emergenza.

-Assegno economico per uso civico, è finalizzato al primo inserimento o reinserimento di soggetti deboli della comunità che, per età, salute, altri fattori contingenti risultano esclusi o marginali alle normali attività quotidiane.

Il sostegno è rivolto, in particolare, ai disabili psichici e/o fisici, agli alcolisti, alle persone con reddito inferiore al minimo vitale, che possono, comunque, garantire l'espletamento di attività di utilità sociale.

L'intervento prevede e definisce delle prescrizioni che il fruitore deve svolgere e che possono concretizzarsi nella messa a disposizione del proprio impegno in uno dei seguenti settori organizzati dall'Amministrazione Comunale:

- servizio custodia, vigilanza e manutenzione di strutture pubbliche (palestra, campo sportivo, biblioteca, museo, et simila, ecc.);

- servizio salvaguardia e manutenzione del verde pubblico;

- servizio d'aiuto a disabili e anziani.

L'inserimento lavorativo sarà effettuato solo a seguito di attenta valutazione delle condizioni soggettive e oggettive di ciascun richiedente.

L'arco temporale dell'impegno non potrà superare le quattro ore giornaliere e le venti ore settimanali ed il contributo che sarà erogato si andrà a configurare come "Bonus premiale" e sarà quantificato forfettariamente in un importo non superiore alle 40.000 lire per ogni utilizzo giornaliero e non potrà, comunque, essere superiore all'importo minimo vitale previsto annualmente con D.A.I.S.

Quando lo stato di bisogno è dovuto a ritardi nella corresponsione di assegni previdenziali o assistenziali, il Comune ha la facoltà di anticipare una corrispondente somma in denaro, che il soggetto assistito dovrà restituire nel momento in cui avrà la disponibilità materiale delle somme spettanti.

In caso di mancata restituzione si provvederà al recupero ai sensi del R.D. 14.4.1910 N. 613.

Le prestazioni economiche potranno essere erogate anche a Enti o Associazioni che operino nel sociale previa presentazione di dettagliato programma degli interventi e successiva documentazione e rendicontazione delle spese.

1) L'assistenza economica dovrà essere erogata secondo una delle tipologie assistenziali sopra evidenziate.

2) Accertata la sussistenza dello stato di bisogno, il comune deve procedere alla erogazione degli interventi nel più breve tempo possibile.

3) I sussidi verranno erogati, secondo la disponibilità del Comune in relazione alle entità previste dagli articoli seguenti."